

- b) Se sia a tal proposito necessario di volta in volta un esame completo delle rispettive condizioni di detenzione volto ad accertare sia la superficie dello spazio individuale per detenuto sia le altre condizioni della reclusione. Se occorra tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui alla decisione Muršić/Croazia (sentenza del 30 ottobre 2016, n. 7334/13) nella valutazione delle condizioni di detenzione così accertate.
- 3) Qualora anche a la risposta alla questione pregiudiziale sub 2) fosse nel senso che occorre riconoscere un'estensione degli obblighi di esame delle autorità giudiziarie dell'esecuzione a tutti gli istituti penitenziari in questione:
- a) Se l'esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario da parte delle autorità giudiziarie dell'esecuzione possa non risultare necessario nel caso in cui lo Stato membro emittente garantisca, in generale, che l'imputato non correrà il rischio di un trattamento inumano o degradante.
- b) Oppure se, invece di un esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario in questione, la decisione delle autorità giudiziarie dell'esecuzione circa l'ammissibilità dell'extradizione possa essere condizionata al fatto che l'imputato non venga sottoposto ad un siffatto trattamento.
- 4) Qualora anche la risposta alla questione pregiudiziale sub 3) fosse nel senso che le garanzie e le condizioni non sono idonee a rendere superfluo l'esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell'esecuzione:
- a) Se l'obbligo di esame delle autorità giudiziarie dell'esecuzione debba estendersi alle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario anche nel caso in cui le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente comunichino che la durata della reclusione dell'imputato sarà limitata ad un periodo massimo di tre settimane, fatto salvo però il verificarsi di circostanze ostative.
- b) Se ciò trovi applicazione anche nel caso in cui le autorità giudiziarie dell'esecuzione non possano sapere se tali dati siano stati dichiarati dall'autorità giudiziaria emittente ovvero se essi provengano da una delle autorità centrali dello Stato membro emittente le quali si siano attivate a seguito di richiesta di assistenza da parte dell'autorità giudiziaria emittente.

⁽¹⁾ 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).
Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 28 marzo 2018 — VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./ Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet**

(Causa C-222/18)

(2018/C 221/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Resistente: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3, lettera k), e 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011⁽¹⁾, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, debbano essere interpretati nel senso che risulta contraria al riconoscimento reciproco delle prescrizioni e alla libera prestazione dei servizi — e, pertanto, incompatibile con i suddetti articoli — una normativa nazionale che suddivide le prescrizioni mediche in due categorie e unicamente in relazione ad una di esse permette la fornitura di medicinali a un medico che eserciti la propria attività sanitaria in uno Stato membro diverso da quello di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU 2011, L 88, pag. 45.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 3 aprile 2018 — Procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di NK

(Causa C-231/18)

(2018/C 221/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti nel procedimento principale

NK

Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Questioni pregiudiziali

1) Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro una distanza di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest'ultimo, possa invocare la fattispecie derogatoria di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006»)⁽¹⁾ — deroga applicabile ai «veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento chilometri» —, per il fatto che l'acquisto dall'allevatore costituisce un «mercato» ai sensi di tale disposizione oppure che la stessa impresa di commercio di bestiame è da considerarsi un «mercato».

Nell'ipotesi in cui non sussista un «mercato» ai sensi della disposizione sopra citata:

2) Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro un raggio di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest'ultimo, possa invocare detta fattispecie derogatoria in via di applicazione analogica della disposizione sopra citata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).